



*Il Sottosegretario di Stato dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

Decreto recante i criteri e le modalità per la classificazione degli ippodromi in attività

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l’art. 2, ai sensi del quale l’UNIRE provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento e contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi ed organizza le corse dei cavalli, definendo la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione e predisponendo il calendario delle manifestazioni ippiche;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera UNIRE del Commissario del 1 luglio 2004 n. 6 che stabilisce le prescrizioni tecniche minime per gli impianti ippici di galoppo piano/ostacoli e di trotto;

VISTA la Delibera UNIRE del Commissario del 29 luglio 2004 n.16 (requisiti minimi ippodromi del trotto da realizzare);

VISTA la Delibera UNIRE del Commissario del 6 marzo 2006 n. 67 come rettificata dalla Delibera UNIRE del Commissario del 14 aprile 2006 n.84 recante prescrizioni tecniche minime per impianti ippici esistenti;

VISTA la Delibera UNIRE del Commissario del 7 settembre 2006 n. 106 recante approvazione delle modifiche al documento “criteri generali per la classificazione del sistema di riprese televisive delle corse presso gli ippodromi italiani;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111, istitutiva dell’ASSI – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore *ex lege* dell’UNIRE;

VISTA la Delibera ASSI del Commissario del 1 agosto 2012 n. 59 recante Modifiche alle citate delibere n.84 del 14 aprile 2006 "e n.6 del 1 luglio 2004 e- n.16 del 29 luglio 2004 "Prescrizioni tecniche minime per gli impianti ippici di trotto;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);



*Il Sottosegretario di Stato dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)”;

VISTO in particolare l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215, con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico dalla vigente normativa, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori, che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022 n. 173, recante “*Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare l’art. 3 con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in particolare gli artt. 1 e 3, in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Patrizio Giacomo La Pietra è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto n. 603863 del 24 novembre 2022, con il quale il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha delegato al Sottosegretario di Stato Sen. Patrizio Giacomo La Pietra, tra l’altro, le funzioni inerenti il settore ippico e le attività connesse all’organizzazione dei giochi e delle scommesse delle corse dei cavalli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;



*Il Sottosegretario di Stato dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

VISTO il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 47783 del 31 gennaio 2024 di adeguamento della struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 23 febbraio 2024 al n. 288;

VISTA la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280;

RITENUTO necessario provvedere alla classificazione degli ippodromi in attività, in quanto attività strumentale alla definizione del calendario nazionale delle corse ippiche e a politiche di sviluppo e rinnovamento del comparto ippico secondo logiche di efficienza ed efficacia, nonché di approccio manageriale della filiera;

VISTA l'opportunità di programmare il calendario nazionale delle corse ippiche sulla base di principi e criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche delle strutture e degli impianti;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità per la classificazione degli ippodromi in attività inseriti nel calendario nazionale delle corse stabilito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 2

Criteri per la classificazione degli ippodromi in attività

1. La classificazione degli ippodromi è effettuata in base ai criteri, ai sotto-criteri e relativi pesi ponderati definiti nell'Allegato Tecnico A al presente decreto, nonché in base ai criteri indicati nell'Allegato Tecnico B, recante i parametri di valutazione della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi dedicati alle corse negli ippodromi.
2. La classificazione degli ippodromi è aggiornata con frequenza annuale in base a quanto previsto al precedente comma.



*Il Sottosegretario di Stato dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

Articolo 3

Modalità operative per la classificazione degli ippodromi in attività

1. Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'ippica, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, si provvede all'istituzione della commissione di valutazione della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi dedicati alle corse negli ippodromi, previsti dall'allegato tecnico B al presente decreto.
2. La commissione trasmette la valutazione al direttore generale della Direzione generale per l'ippica che, con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, dispone la classificazione degli ippodromi in attività, tenendo conto, altresì, dei criteri, dei sotto-criteri e relativi pesi ponderati indicati nell'allegato tecnico A..

Articolo 4

Disposizioni finali e transitorie ed entrata in vigore

1. In fase di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, è emanato entro il 15 gennaio 2025.
2. In fase di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, è emanato entro il 16 dicembre 2025, sulla base dei soli criteri indicati nell'Allegato Tecnico A
3. Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del ministero nella apposita sezione dedicata alla "Amministrazione Trasparente".

Il Sottosegretario di Stato
Sen. Patrizio Giacomo La Pietra
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Allegati:

Allegato Tecnico "A"

Allegato Tecnico "B"